



PROT. N. 6744 DEL 2 MAG. 2015

COPIA

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI PROVINCIA DI FROSINONE

Deliberazione del Consiglio Comunale

SESSIONE STRAORDINARIA IN I^a CONVOCAZIONE
N. 8 DEL 23 aprile 2015

OGGETTO: Protocollo d'intesa tra il Comune di Isola del Liri e la Società Cooperativa agricola "Aglio Rosso" di Castelliri. Approvazione

L'anno duemilaquindici il giorno ventitre del mese aprile alle ore 19,05 nella Sala Consiliare del Comune di Isola del Liri, appositamente convocata, mediante inviti consegnati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, con l'intervento dei signori:

		PRESENTI	ASSENTI			PRESENTI	ASSENTI
01	QUADRINI VINCENZO	X		9	D'ORAZIO VINCENZO	X	
1	QUADRINI MASSIMILIANO	X		10	CARINGI ANGELO	X	
2	D'AMBROSIO SARA	X		11	MARZIALE LUCIO	X	
3	PALLESCHI LAURA	X		12	DI PUCCHIO ANTONELLA	X	
4	PANTANO ILARIA	X		13	MANCINI ANGELA	X	
5	SCALA GIANNI	X		14	TOMASELLI MAURO	X	
6	MANCINI MONICA	X		15	TROMBETTA GIORGIO	X	
7	ROMANO FRANCESCO	X		16	ALTOBELLI ENZO	X	
8	ROMANO PIERLUIGI	X					

Consiglieri presenti n. 17 Assenti n. 0

Presiede il Presidente Vincenzo D'Orazio

Assiste il Segretario Generale del Comune di Isola del Liri Avv. Pane Alfredo

Il Presidente nomina scrutatori i Consiglieri: Romano Pierluigi, Pantano Ilaria, Tomaselli Mauro

Il Presidente, constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta, che si tiene pubblica, ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sulla pratica indicata in oggetto

Il Presidente dà la parola al Cons. Marziale Lucio che illustra l'argomento in epigrafe, descrivendo l'importanza del prodotto che l'Associazione ha immesso sul mercato nazionale ed europeo.

Interviene il Cons. Antonella Di Pucchio la quale sostiene la non fondatezza di quanto asserito dal relatore in quanto la realtà agricola del territorio è ben altra. Critica, altresì, la decisione di elargire il contributo, ritenendola alquanto limitativa. Preannuncia l'astensione del proprio gruppo dal voto.

Chiede ed ottiene la parola il Cons. Tomaselli che dichiara di ben conoscere il mondo agricolo sostenendo che, atteso l'eccessivo proliferare di enti inutili, l'agricoltura è stata distrutta. Conferma, pertanto, la propria astensione dal voto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la discussione con gli interventi dei Consiglieri, la cui registrazione ufficiale, indicizzata per argomento e riprodotta su cd, è depositata in formato cartaceo agli atti della Segreteria Comunale e sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune con apposito link;

CONSIDERATO che l'Amministrazione comunale intende sostenere l'attività di Associazioni, Cooperative ed Enti operanti nel territorio nel campo economico tra cui la promozione dello sviluppo delle produzioni agricole ed in modo particolare di quelle autoctone riconosciute dagli organismi regionali preposti;

CONSIDERATA l'attività della Società cooperativa agricola "Aglione Rosso" di Castelliri operante, all'interno dei territori dei Comuni di Castelliri ed Isola del Liri, nell'ambito della produzione dello stesso Aglione Rosso di Castelliri;

VISTI l'Atto costitutivo e lo Statuto sociale (che si allegano) della stessa Società cooperativa;

VISTA la nota dell'"ARSIAL" (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio) contenente l'iscrizione dell'Aglione Rosso di Castelliri al Registro Volontario Regionale in applicazione della Legge Regionale n° 15 del 01-03-2000;

VISTA la bozza di Protocollo d'intesa (allegata e parte inscindibile del presente atto) tra il Comune di Isola del Liri e la Società cooperativa agricola "Aglione Rosso" di Castelliri;

CONSIDERATO, in particolare, che lo stesso Protocollo di intesa prevede un contributo finanziario, da parte del Comune, pari ad € 1.000,00 annue;

RITENUTA la propria competenza in materia, ai sensi di quanto previsto all'art. 48, comma 2, del D. Lgs. n° 267 del 18-08-2000;

VISTI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio V e del Responsabile del Servizio Finanziario (pareri che si allegano);

ACQUISITO il parere favorevole di conformità espresso dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 4, lettera d), D. Lgs. n° 267/2000 e della deliberazione di Giunta Municipale n. 23 del 16-03-2015;

Con voti favorevoli 13 -- astenuti 4 (Di Pucchio, Mancini A. Tomaselli, Trombetta) -- contrari 0 resi per alzata di mano;

D E L I B E R A

- 1) di approvare il Protocollo d'intesa che forma parte sostanziale ed inscindibile del presente atto tra il Comune di Isola del Liri e la Società cooperativa agricola "Aglione Rosso" di Castelliri.

Con voti favorevoli 13 -- astenuti 4 (Di Pucchio, Mancini A. Tomaselli, Trombetta) -- contrari 0 la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del TUEL n. 267/2000.



Dr. ROBERTO LABATE
 NOTAIO
 Via V. Veneto 11/A
 03039 - Sora (FR)
 Tel. 0776.832173
 0776.833701

REPERTORIO N. 330.167 RACCOLTA N. 61.272
ATTO COSTITUTIVO
DI SOCIETA' COOPERATIVA
 REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaundici il giorno di lunedì undici del mese di luglio.
 (11 LUGLIO 2011)

In Sora nel mio studio a Via Vittorio Veneto n. 11
 Avanti a me dr.Roberto LABATE, Notaio in Sora, iscritto al Collegio Notari
 le di Cassino,



SONO PRESENTI

- REALE LUCIA, nata a Isola del Liri (FR), il 29 LUGLIO 1962, ed ivi residente, in Via Granciara n. 27, C.F. RLE LCU 62L69 E340Y
- TROMBETTA LEANDRO, nato a Isola del Liri (FR), il 15 marzo 1956, e residente in Isola del Liri (FR), in Via Granciara n. 27, C.F. TRM LDR 56C15 E340I;
- VENDITTI ALFREDO, nato a Isola del Liri (FR), il 28 novembre 1969, e residente in Castelliri (FR), in Via Le Quadra n. 66, C.F. VND LRD 69S28 E340V;
- PERNA ANTONIO nato a Isola del Liri (FR), il 27 giugno 1975, e residente in Castelliri (FR), in Via Collasturo n. 21, C.F. PRN NTN 75H27 E340Y;
- BALDESARRA ROSA ANNA, nata a Toronto (Canada) il 15 aprile 1961, e residente in Castelliri (FR), in Via Le Soda n. 8, C.F. BLD RNN 61D55Z401N;
- PESSIA PIERINO, nato a Isola del Liri (FR), il 26 marzo 1958, e residente in Castelliri (FR), in Via Le Soda n. 8, C.F. PSS PRN 58C26 E340Y;
- ABBALLE PASQUALE, nato a Castelliri (FR), il 16 dicembre 1965, e residente in Castelliri (FR), in Via Rio Martino n. 64, C.F. BBL PQL 65T16 C177J;
- SCALA PAOLO, nato a Isola del Liri (FR), il 20 dicembre 1957, e residente in Isola del Liri (FR), in Via Croce Valledonna n. 33, C.F. SCL PLA 57T20 E340M;
- VENDITTI MARCELLINO, nato a Castelliri (FR), il 30 aprile 1957, e residente in Castelliri (FR), in Via Le Quadra n. 64, C.F. VND MCL 57D30 C177L;
- DI CARLO GIOVANNI, nato a Castelliri (FR), il 30 marzo 1947, e residente in Castelliri (FR), in Via Cona n. 74/B, C.F. DCR GNN 47C30 C177D;
- BUTTARAZZI ALESSANDRO, nato a Isola del Liri (FR), il 25 febbraio 1982, e residente in Castelliri (FR), in Via Le Macchie n. 24, C.F. BTT LSN 82B25 E340R.

Registrato a Sora
 01-08-2011
 ai N. 3626
 Serie 15

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, tutti cittadini italiani, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - E' costituita tra essi comparenti una Società Cooperativa denominata "Società Cooperativa Agricola Aglio Rosso di Castelliri", con sede in Castelliri (FR), che, ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, viene indicata con indirizzo in "Via Rio Martino n. 64".

ARTICOLO 2 - Lo scopo, l'oggetto, le norme che regolano l'amministrazione ed il funzionamento in genere della società Cooperativa sono disciplinati dalle norme contenute nel presente atto costitutivo e nello statuto sociale composto di numero 35 (trentacinque) articoli che, bollato e firmato ai



sensi di legge, previa lettura da me datane ai comparenti, al presente atto si allega sotto la lettera "A", perchè ne formi parte integrante e sostanziale a tutti gli effetti di legge.

ARTICOLO 3 - La società Cooperativa ha durata a tempo indeterminato.

ARTICOLO 4 - Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre del corrente anno.

ARTICOLO 5 - Il capitale della Società è formato da quote del valore di Euro 100,00 (cento virgola zero zero) ciascuna.

Le quote sono nominative ed indivisibili.

Ogni socio sottoscrive una quota, ed il Capitale Sociale iniziale pertanto risulterà di complessivi Euro 1.100,00 (millecento virgola zero zero).

I comparenti procedono alla nomina per i primi tre esercizi, del Consiglio di Amministrazione stabilendone il numero in 11 (undici) membri nelle persone dei soci signori:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| - VENDITTI MARCELLINO | - PRESIDENTE |
| - BALDESARRA ROSA ANNA | - VICE PRESIDENTE |
| - SCALA PAOLO | - SEGRETARIO |
| - ABBALLE PASQUALE | - CASSIERE |
| - REALE LUCIA | - CONSIGLIERE |
| - TROMBETTA LEANDRO | - CONSIGLIERE |
| - VENDITTI ALFREDO | - CONSIGLIERE |
| - PERNA ANTONIO | - CONSIGLIERE |
| - PESSIA PIERINO | - CONSIGLIERE |
| - DI CARLO GIOVANNI | - CONSIGLIERE |
| - BUTTARAZZI ALESSANDRO | - CONSIGLIERE |

tutti dichiarano di accettare la nomina loro conferita e che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità o decadenza ai sensi di legge.

ARTICOLO 6 - I comparenti stabiliscono che gli avanzi netti di gestione risultante dal bilancio al netto di tutte le spese e conti pagati e da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute per adeguare il trattamento economico durante l'esercizio sociale, alla paga contrattuale per i lavoratori similari, sarà devoluto come segue:

- Una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;
- Una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge, così come prescritto dalla legge 59/92;
- Un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ritorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia e dal precedente art. 18;
- Un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato da distribuire in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;
- Un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- Quanto residua alla riserva straordinaria.

In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge ai fini del mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali e in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità



Dr. ROBERTO LABATE
NOTAIO
Via V. Veneto 11/A
03039 - Sora (FR)
Tel. 0776.832173

0776.832173



STATUTO

"Società Cooperativa Agricola Aglio Rosso di Castelliri"

Art.1 – Denominazione e sede

È costituita una società cooperativa agricola, denominata: "**Società Cooperativa Agricola Aglio Rosso di Castelliri**". Essa può utilizzare la denominazione abbreviata di "Soc. Coop. Agricola Aglio Rosso di Castelliri".

La sede è fissata nel comune di Castelliri.

Alla cooperativa si applicano perché compatibili e come in seguito specificate, le norme sulla società e responsabilità limitata e ciò fin da quando la cooperativa si troverà nella situazione prevista dal secondo comma dell'art. 2519 c.c., per cui, se non sussisterà più detta situazione, l'assemblea dei soci, senza indugio, adeguerà il presente statuto alle norme della società per azioni perché compatibili.

Inoltre, si applicano tutte le leggi speciali sulle cooperative.

Art. 2 – Durata

La società cooperativa è contratta a tempo indeterminato. Ogni socio potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso di centoottanta giorni, da esercitarsi ai sensi dell'art 12 del presente statuto.

Art. 3 – Regime mutualistico

La cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'articolo 2512 e seguenti del codice civile, per cui è a mutualità prevalente, dovendo rispettare la condizione che la quantità o il valore totale dei prodotti.

Titolo II

Scopo – Oggetto – Esercizio dell'attività

Art. 4 – Scopo sociale

Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire, secondo il principio della mutualità e senza finalità di lucro, è quello di ottenere, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa, la trasformazione dei prodotti agricoli conferiti e di ricercare la loro collocazione più conveniente sul mercato, per conto dei soci conferenti.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Art. 5 – Oggetto sociale

La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci ha per oggetto:

- a) La raccolta, la trasformazione, la lavorazione, la conservazione e la commercializzazione delle produzioni agricole dei soci, con particolare riferimento all'aglio rosso, nonché, la gestione di ogni iniziativa valida per l'utilizzo dei sottoprodotti. In tal caso i soci sono obbligati a conferire alla cooperativa l'intera produzione agricola a eccezione fatta per quello occorrente al fabbisogno familiare, secondo i termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- b) Di gestire, in forma diretta o indiretta, spacci, negozi o punti vendita comunque denominati, per l'immissione al diretto consumo di aglio rosso, derivati e affini, nonché, di altri prodotti agricoli ricavati dalle aziende dei soci, di generi alimentari e prodotti per l'agricoltura;
- c) L'assistenza ai soci nella conduzione aziendale ai fini del miglioramento quantitativo e qualitativo delle produzioni agricole, attraverso l'ausilio di tecnici;



- d) L'acquisto, l'assunzione in affitto o in concessione di terreni, per coltivarli a conduzione unita o divisa o da assegnare in comodato ai propri soci usufruendo anche delle leggi vigenti e future per la concessione di terre incolte o mai coltivate;
- e) La costituzione, l'acquisto o il noleggio delle attrezzature, macchinari ed impianti necessari all'attività della società cooperativa, nonché, la loro gestione a favore delle aziende agricole associate;
- f) L'acquisto sul mercato, nei limiti previsti dalla legge per le società cooperative a mutualità prevalente, di materie prime e prodotti finiti non conferite dai soci, ai fini di un idoneo e razionale utilizzo dei propri impianti di raccolta, trasformazione e commercializzazione;
- g) Conseguire marchi di qualità a valorizzazione e a garanzia d'origine delle produzioni agricole, tutelando e certificando le produzioni dei propri associati, nonché, promuovere iniziative pubblicitarie intese alla reclamizzazione dei prodotti;
- h) Esplicare tutte quelle attività e quelle funzioni derivanti dall'applicazione delle norme comunitarie e nazionali volte alla disciplina, tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e zootecnici;
- i) Promuovere e gestire ogni altra iniziativa d'interesse comune dei soci nel campo agricolo che giovi al generale miglioramento delle loro condizioni economiche e sociali, allo sviluppo e crescita della società cooperativa, ivi compresa la realizzazione d'iniziative di carattere culturale, assistenziale e ricreativo;
- j) Di attuare qualsiasi attività gestionale idonea ad un razionale utilizzo delle strutture e degli impianti anche in favore di terzi;
- k) Concorrere alla tutela commerciale di tali produzioni ed allo sviluppo etnico, economico e sociale dell'agricoltura, nel quadro degli orientamenti e degli indirizzi generali dell'economia regionale e nazionale, nonché, degli obiettivi della politica agricola della CEE;
- l) La gestione di tutti i servizi d'interesse comune e l'attuazione di qualsiasi iniziativa che possa giovare all'incremento produttivo delle aziende dei soci, al loro miglioramento economico, allo sviluppo e alla realizzazione d'iniziative di carattere educativo, culturale, ricreativo e assistenziale a favore dei soci. In relazione agli scopi di cui innanzi la cooperativa potrà esplicare quelle attività che fossero promosse dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e da Enti in genere e che dai medesimi venissero ad essa demandati.
- m) La società cooperativa inoltre con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potrà:
- Consorziarsi con altre società ed imprese pubbliche e private, avanti oggetto analogo od affine o completamente al proprio, per rendere più efficace la propria azione;
 - Realizzare o gestire centri di raccolta di prodotti agricoli, per la trasformazione, lavorazione e conservazione, al fine di favorire la concentrazione dei conferimenti dei prodotti agricoli ed evitare disagi ai soci;
- n) Istituire in Italia e all'estero depositi, stabilimenti, agenzie, rappresentanze, magazzini di vendita all'ingrosso e al dettaglio e quanto altro occorra per l'attuazione degli scopi sociali;
- o) La promozione e la costituzione di corsi di formazione e riqualificazione professionale, anche per favorire la nascita di uno stabile rapporto di servizio tra mondo della scuola e del lavoro. La società, inoltre, potrà svolge-

re ogni altra attività connessa con l'oggetto sociale. La Cooperativa potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie atte a raggiungere gli scopi sociali e potrà avvalersi di tutte le agevolazioni di legge. La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri e i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea Sociale. La Cooperativa può aderire a un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

Art. 6 – Esercizio dell'attività

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci; comunque, potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci, sempre rispettando i parametri della mutualità prevalente.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla legge 3/4/2001 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonomo, ovvero in qualsiasi altra consentita dalla legislazione italiana vigente purché, compatibile con le norme specifiche in materia di società cooperative.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 142/2001.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio delle parità di trattamento.

Titolo III Soci Cooperatori

Art. 7 – Requisiti dei soci

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche aventi capacità di agire e le persone giuridiche, che sono imprenditori agricoli così come definiti dall'articolo 2135 del codice civile e apportano i loro prodotti alla cooperativa per l'esercizio dell'attività della stessa.


La cooperativa dovrà rispettare il requisito d'imprenditore agricolo professionale (IAP) previsto dall'art. 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni ed integrazioni. In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici e amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.


Non possono in ogni caso divenire soci, quanti esercitano imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

Art. 8 – Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio di amministrazione e presso la sede domanda scritta contenente:

- a) Il cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, partita I.V.A. e codice fiscale;
- b) L'indicazione dell'attività svolta e delle competenze di cui è in possesso;
- c) La superficie aziendale specificandone per singolo appezzamento:
 - il possesso, il foglio, la particella, la superficie e la coltura





- d) L'ammontare delle quote che si intende sottoscrivere;
- e) La dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione del presente Statuto;

Se la richiesta è fatta da una persona giuridica o da società di persone, alla domanda oltre ai documenti sopra richiesti, devono essere allegati i seguenti documenti:

- Copia della deliberazione di adesione alla cooperativa dell'organo competente;
- Copia dell'atto costitutivo, dello statuto e dei regolamenti interni;
- Indicazione della persona designata a rappresentarla.

Art. 9 – Procedura di ammissione

Il Consiglio d'Amministrazione, delibera in ordine alla domanda con provvedimento di accoglimento che verrà comunicato all'interessato ed annotato nel libro dei soci, o con provvedimento di rigetto che, motivato, verrà comunicato all'interessato entro sessanta giorni la relativa delibera.

In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Art. 10 – Obblighi dei Soci Cooperatori

I soci sono obbligati a conferire alla cooperativa l'intera produzione agricola a eccezione fatta per quello occorrente al fabbisogno familiare, secondo i termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, i soci sono obbligati a versare con le modalità e i termini che verranno indicati dal Consiglio di Amministrazione:

- Le quote sottoscritte;
- L'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;
- L'eventuale tassa di ammissione deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

I soci cooperatori, infine, si obbligano a osservare le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Art. 11 – Diritti dei Soci Cooperatori

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenere estratti a proprie spese.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

La cooperativa non prevede categorie speciali di soci cooperatori.

Art. 12 – Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) Che ne faccia richiesta in modo autonomo e volontario;
- b) Che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- c) Che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

Il consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Se i presupposti del recesso non sussistono, il consiglio di amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio.

Il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può



proporre opposizione innanzi all'autorità giudiziaria.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto di scambio mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 13 – Esclusione

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio di Amministrazione:

- Nel caso dell'art. 2531 del codice civile;
- Per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- Per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- Nel caso dell'art. 2286 del codice civile;
- Nel caso di cui all'art. 2288 primo comma del codice civile;
- Nel caso in cui il socio svolga attività in concorrenza con la società;
- Nel caso, in qualunque modo, danneggi moralmente o materialmente la società o fomenti dissidi fra i soci.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione davanti alle autorità giudiziarie.

Art. 14 – Provvedimenti in caso di recesso ed esclusione

Salvo diversa e motivata decisione del consiglio di amministrazione, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio cooperatore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto.

In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà alla data di delibera del consiglio di amministrazione con cui si constatano i legittimi motivi di recesso.

In caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di scambio, si risolverà a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

Art. 15 – Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione

I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio defunto hanno soltanto il diritto alla liquidazione della quota da essi effettivamente versata o eventualmente rivalutata.

La liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo ed eventualmente della tassa d'ingresso stabilita dal consiglio di amministrazione.

Art. 16 – Morte del socio

In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera del consiglio di amministrazione.

Qualora gli eredi non possano subentrare per carenza dei requisiti o non intendano esercitare il diritto di sub ingresso, conseguono il diritto alla liquidazione della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con modalità di cui al precedente articolo.

Titolo IV

Patrimonio sociale, ristorni, bilancio e riparto degli utili

Art. 17 – Patrimonio sociale

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) Dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effet-



tuati dai soci cooperatori ed è rappresentato da quote del valore nominale dal minimo di euro cinquanta centesimi zero (euro 50,00);

b) Dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili annuali e con il valore delle quote, eventualmente, non rimborsate ai soci recessi o esclusi e agli eredi dei soci deceduti;

c) Dall'eventuale sovrapprezzo delle quote sociali, formato con le somme versate dai soci;

d) Dalla riserva straordinaria;

e) Da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art.18 – Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio in base ai principi e alle disposizioni di cui agli art. 2423 e seguenti del codice civile.

Gli amministratori documentano in nota integrativa le condizioni di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 del codice civile.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

Art. 19 – Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

I ristorni saranno evidenziati in bilancio in maniera autonoma e distinta ai sensi dell'art. 2545 sexies.

I ristorni possono essere erogati in denaro ovvero mediante aumento gratuito del valore delle quote sociali sottoscritte e versate.

Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto dagli amministratori.

Le norme del presente articolo, tuttavia non si applicano quando la cooperativa, nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento interno, provveda a definire il valore dei prodotti conferiti dai soci cooperatori solo alla chiusura dell'esercizio sociale, verificati i ricavi conseguiti e i costi sostenuti. In questo caso, il ricavato della vendita dei prodotti conferiti dai soci cooperatori, al netto di ogni spesa e onere, sarà distribuito fra i soci medesimi a titolo di prezzo di liquidazione dei prodotti in base alla loro quantità, specie e qualità, secondo modalità e criteri disciplinati dal regolamento interno.

L'organo amministrativo determinerà il prezzo da riconoscere ai soci cooperatori per il conferimento dei loro prodotti sulla base massima della differenza tra i ricavi e i costi, comprensivi di tutti gli oneri, le spese, gli ammortamenti e gli accantonamenti effettuati, secondo modalità e criteri stabiliti dal regolamento interno. L'eventuale residuo attivo del conto profitti e perdite, al netto del prezzo di riparto assegnato ai soci cooperatori, costi-



tuirà l'utile dell'esercizio.

Art. 20 – Destinazione dell'utile

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) Una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;
- b) Una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge, così come prescritto dalla legge 59/92;
- c) Un, eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia e dal precedente art. 18;
- d) Un, eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutata da distribuire in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;
- e) Un, eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- f) Quanto residua alla riserva straordinaria.

In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge ai fini del mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali e in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

È fatto divieto alla cooperativa di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

È fatto divieto alla cooperativa di remunerare gli strumenti finanziari offerti ai soci cooperatori in misura superiore ai due punti rispetto al limite massimo fissato per i dividendi.

Art. 21 – Trasferimento delle quote sociali

Il socio che intende trasferire le proprie quote sociali deve darne comunicazione scritta all'organo amministrativo con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine il socio è libero di trasferire le proprie quote sociali e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti richiesti per l'ammissione.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione al trasferimento delle azioni deve essere motivato. Contro il diniego, il socio può, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione all'autorità giudiziale.

Titolo V

Governo della società

Art. 22 – Sistema di amministrazione e organi sociali.

La cooperativa adotta il sistema di amministrazione tradizionale; conseguentemente gli organi sociali sono:

- a) L'assemblea dei soci;
- b) Il consiglio di amministrazione;
- c) Il collegio dei sindaci, se nominato

Sezione I – Assemblea



Art. 23 – Convocazione

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione delle materie trattate, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima; l'avviso deve essere recapitato ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro dei soci, con avviso postale o con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentanti tutti i soci con diritto di voto e sono presenti o sono stati informati della riunione tutti gli amministratori e se nominati i componenti il Collegio Sindacale e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, come previsto nell'art. 18 del presente statuto.

Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia ritenuto necessario dall'organo amministrativo o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie da trattare, da tanti soci che esprimano almeno un terzo dei voti spettanti ai soci cooperatori.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.

Per le decisioni che riguardano:

- Le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto sociale;
 - Le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
 - La nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione,
- La deliberazione dell'assemblea deve essere assunta alla presenza di un notaio.

Art. 24 – Decisioni dei soci riuniti in assemblea

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessiva degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. L'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
2. La nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
3. La nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del revisore;
4. La decisione di aderire a un gruppo cooperativo paritetico;
5. La nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'art. 2479-bis del codice civile.

Art. 25 – Costituzione dell'Assemblea

L'assemblea è validamente costituita, secondo le disposizioni in materia di s.r.l.:

- In prima convocazione quando intervengono personalmente o per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
- In seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci inter-



venuti o rappresentanti aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentanti.

Tuttavia. L'assemblea convocata per le modificazioni dell'atto costitutivo, sia in prima, sia in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole della maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci.

Art. 26 – Diritto di voto e rappresentanza in assemblea

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nel pagamento della quote sociali sottoscritte.

Ogni socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote sociali possedute.

Non è ammesso il voto per corrispondenza e altri mezzi di telecomunicazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto.

A ogni socio non possono essere conferite più di due deleghe.

Il socio imprenditore individuale può essere rappresentato anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo, a condizione che collaborino all'impresa del socio.

Art. 27 – Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal vice-presidente del consiglio di amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

SEZIONE II – Consiglio di amministrazione

Art. 28 – Amministratori

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di un numero di amministratori variabile da cinque a undici, eletti dall'assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

Gli amministratori devono essere scelti tra i soci cooperatori ovvero tra gli elementi tecnici e amministrativi.

Gli amministratori restano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi possono essere rieletti.

Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice-Presidente, se non sono stati nominati dall'assemblea contestualmente alla nomina dei consiglieri.

Art. 29 – Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un



terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con avviso postale o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti presenti. In caso di parità dei voti, la proposta s'intende respinta.

È vietato il voto segreto e per rappresentanza, inoltre sono vietate le riunioni a mezzo teleconferenza o altri mezzi di telecomunicazione.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.

Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale, se nominato, nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Al consiglio di amministrazione spetta, sentito il parere del collegio sindacale se nominato, determinare il compenso dovuto ai consiglieri che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con decisione approvata dal collegio sindacale se nominato, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori soci cooperatori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perchè provveda alla costituzione dei mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della nomina.

Art. 30 – Rappresentanza legale

Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale limitatamente agli atti rientranti nell'oggetto sociale.

Prevvia autorizzazione del consiglio, nonché, con speciale procura, a dipendenti della società o a soggetti terzi.

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. In caso di assenza o d'impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice-Presidente e ai consiglieri delegati, se nominati.

Sezione III – Collegio sindacale e controllo contabile

Art. 31 – Collegio sindacale

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, del codice civile, la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea. L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

I sindaci durano in carica tre esercizi sociali e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni d'ispezione e di controllo, i sindaci – sotto la propria responsabilità e a proprie spese – possono avvalersi di propri dipendenti e ausiliari, il quale tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenze previste dall'art. 2399 del codice civile.

L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Art. 32 – Controllo Legale dei Conti


Qualora – in alternativa alla nomina del collegio sindacale e ad esclusione dei casi in cui la nomina di quest'ultimo sia obbligatoria – la società nomini per il controllo legale dei conti un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Economia e Finanza.

Si applicano al revisore tutte quelle norme di legge previste per lo stesso in materia di società per azioni.

TITOLO VI

Scioglimento e altre applicazioni

Art. 33 – Scioglimento





La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge e, nei seguenti casi:

- Impossibilità sopravvenuta di conseguire l'oggetto sociale;
- Impossibilità di funzionamento dell'assemblea;
- Per volontà dei soci.

Nel caso occorra una delle suddette cause dello scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dispone in merito alla determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, alla nomina degli stessi, al compenso e ai criteri di liquidazione.

L'assemblea dispone inoltre in merito a quanto ora non previsto ma obbligatorio per legge.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le modalità e le maggioranze previste per la modifica dello statuto.

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

Art. 34 – Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento della cooperativa, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale versato e dei dividendi maturati, vi è l'obbligo di devoluzione del patrimonio sociale residuo ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 35 – Disposizioni finali

Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 del codice civile per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e contenute nel presente statuto sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

Firmato: Reale Lucia - Trombetta Leandro - Venditti Alfredo - Abballe Pasquale - Perna Antonio - Baldesarra Rosa Anna - Pessia Pierino - Scala Paolo - Venditti Marcellino - Di Carlo Giovanni - Buttarazzi Alessandro - Roberto Labate Notaio

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI

E

SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA AGLIO ROSSO DI CASTELLIRI

PREMESSO CHE:

- con atto notarile datato 11.07.2011 si è costituita la *Società Cooperativa Aglio Rosso di Castelliri* repertorio n. 330.167 raccolta n. 61.272 notaio Labate in Sora;
- l'atto costitutivo e lo statuto sociale formano parte integrante e inscindibile di questo protocollo d'intesa;
- la stessa *Società Cooperativa* ha durata a tempo indeterminato e la sede è fissata nel comune di Castelliri;
- lo scopo sociale della *Società Cooperativa*, ai sensi dell'art. 4 dellp Statuto sociale, è quello di ottenere, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa, la trasformazione dei prodotti agricoli conferiti e di ricercare la loro collocazione più conveniente sul mercato, per conto dei soci conferenti;
- l'oggetto sociale della *Società cooperativa* sono indicati all'art. 5 dello Statuto sociale;
- particolare riferimento viene rivolto alla produzione e alla commercializzazione dell' Aglio Rosso di Castelliri, risorsa genetica autoctona, riconosciuta dall'Arsial (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio) , iscritta al Registro Volontario regionale in applicazione della Legge Regionale 1 marzo 2000 n.15 "Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario";
- nella scheda tecnica dell'Arsial vengono indicati, nell'areale di coltivazione *in situ* i comuni di Castelliri e di Isola del Liri;
- già diversi agricoltori/produttori di Isola del Liri fanno parte della *Società Cooperativa* e/o

sono produttori dell' Aglio Rosso di Castelliri;

- tra gli obiettivi di questa Amministrazione ci sono quelli della promozione dello sviluppo delle produzioni agricole e in special modo di quelle autoctone riconosciute dagli organismi regionali preposti;
- rientrano, altresì, tra gli obiettivi di questa Amministrazione quello del marketing territoriale anche e soprattutto attraverso la ricerca e la promozione delle peculiarità del settore agroalimentare;

TUTTO CIO' PREMESSO:

- tra il comune di Isola del Liri rappresentato dal Sindaco Sig. _____ e la Società Cooperativa Aglio Rosso di Castelliri rappresentata dal Presidente Sig. _____

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

- l'Amministrazione Comunale di Isola del Liri si impegna a promuovere, nell'ambito delle proprie attività, il marchio dell'Aglio Rosso di Castelliri;
- l'Amministrazione Comunale si impegna a promuovere ed a facilitare la presenza di stand della Società Cooperativa, finalizzato alla promozione ed alla vendita dei propri prodotti, nell'ambito di manifestazioni ed eventi organizzati e/o patrocinati dall'Amministrazione stessa:
- si impegna, altresì, ad elargire, annualmente, un contributo di € 1.000,00 (mille/00) alla Società Cooperativa Aglio Rosso di Castelliri;
- la Società Cooperativa si impegna a promuovere ed a favorire l'ingresso di soci/produttori del territorio di Isola del Liri all'interno della cooperativa;
- la Società Cooperativa si impegna a promuovere, nell'ambito delle iniziative cui parteciperà,

la presenza del comune di Isola del Liri quale territorio di produzione dell'Aglio Rosso di Castelliri;

- la Società Cooperativa si impegna a partecipare il comune di Isola del Liri di tutte le iniziative promosse dall'Arsial in relazione allo sviluppo e all'innovazione dell'agricoltura;
- la Società Cooperativa si impegna, due volte l'anno e di concerto con l'Amministrazione Comunale, a promuovere due iniziative , presso le scuole pubbliche del territorio comunale, di promozione e di conoscenza del mondo agricolo e delle sue produzioni:
- l'Amministrazione Comunale e la Società Cooperativa Aglio Rosso di Castelliri possono, unilateralmente, qualora ritenessero non più rispondenti agli obiettivi che si prefiggono gli impegni assunti con questo protocollo d'intesa, rescindere da questo accordo con una semplice comunicazione da inviare alla controparte almeno due mesi prima della fine dell'anno solare.

Isola del Liri, addì

***IL SINDACO
DI ISOLA DEL LIRI***

***IL PRESIDENTE
SOC. COOP. AGLIO ROSSO DI CASTELLIRI***



COMUNE DI ISOLA DEL LIRI

PROVINCIA DI FROSINONE

SERVIZIO V
Cultura, sport, turismo e servizi demografici
Tel. 0776.8008362
Fax 0776.809840
ufficioturistico@comune.isoladelliri.fr.it

OGGETTO: Protocollo di intesa tra il Comune di Isola del Liri e la Società cooperativa agricola "Aglione Rosso" di Castelliri. Approvazione.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO V

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000; T. U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in ordine alla regolarità tecnica

si esprime parere (per quanto di competenza):

"FAVOREVOLE"

Isola del Liri, li 17-04-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO V
Dot. Gianluca Cellupica





Comune di Isola del Liri

PROVINCIA DI FROSINONE

Via S. Giuseppe, 1-03036 Isola Del Liri-P.Iva 00279790604-C.F. 91000660604-www.comune.isola-del-liri.fr.it

Servizio Finanziario
Tel. 0776/800809
Paghe-Economato
Tel. 0776/800828
Ragioneria
Tel. 0776/800829
Fax 0776/800872

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO: Protocollo di intesa tra il Comune di Isola del Liri e la Società cooperativa agricola "Aaglio rosso" di Castelliri. Approvazione.

In ordine alla regolarità contabile (ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000), si esprime parere favorevole.

Isola del Liri, li 17/04/2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Claudia Marra

Aaglio rosso di Castelliri

Risorsa genetica autoctona iscritta al Registro Volontario Regionale in applicazione della Legge Regionale 1 marzo 2000 n.15 "Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario" (Commissione Tecnico Scientifica per il Settore Vegetale riunitasi il 7 marzo 2006).

Classificazione botanica (Mansfeld's World Database, IPK)

Famiglia: Alliaceae

Genere: *Allium*

Specie: *Allium sativum* L. - **Nome comune** Aaglio

Entità sottospecifica: Varietà locale

Nome della varietà: Aaglio rosso di Castelliri

Rischio di erosione (grado di rischio di erosione genetica): medio

Areale di coltivazione *in situ*:

L'areale di coltivazione *in situ* comprende i comuni di Castelliri e Isola del Liri in provincia di Frosinone.

Conservazione *on farm*:

Attualmente l'Aaglio rosso di Castelliri viene coltivato da circa 30 agricoltori di Castelliri e Isola Liri, di cui 7 sono iscritti alla Rete di Conservazione e Sicurezza (art. 4, L.R. 15/2000).



Foto 1. Piante di Aaglio rosso di Castelliri.

L'aglio è una specie che si propaga per via vegetativa (agamica) tramite l'impianto dei bulbilli. La conservazione *ex situ* è attuata con l'impianto di bulbilli in un campo di moltiplicazione che è stato realizzato presso l'Azienda Sperimentale Dimostrativa A.R.S.I.A.L. di Alvito (FR) dove sono conservate le seguenti 10 accessioni¹ di Aglio Rosso di Castelliri: VE-0310, VE-0322, VE-0155, VE-0314, VE-0313, VE-0153, VE-0156, VE-0315, VE-0316, VE-0311.

Nota 1. Accessione: termine usato correntemente nel lavoro di collezione delle risorse genetiche, indica l'entità da collezionare o collezionata, può essere indicata con un numero, un codice e/o il nome dell'agricoltore, di colui che l'ha individuata, del raccoglitore, ecc. e/o della località di raccolta.

Descrizione morfologica sintetica

L'Aglio rosso di Castelliri è caratterizzato da piante a portamento da eretto a semieretto con colore delle foglie verde d'intensità media, e presenta emissione dello scapo fiorale sulla totalità delle piante.



Foto 2. Emissione dello scapo fiorale.

Le piante formano bulbi di taglia medio – grande, che presentano in sezione longitudinale una forma ellittica da larga a stretta, mentre in sezione trasversale sono tondeggianti.

Il bulbo è formato da un numero di bulbilli da medio ad alto ed è avvolto da tuniche di colore bianco ben aderenti. I bulbilli sono distribuiti radialmente senza la presenza di bulbilli esterni.




Foto 3. Bulbo di Aglio rosso di Castelliri.



Foto 4. Sezione trasversale del bulbo.

La taglia dei bulbilli è medio grande, il colore delle tuniche va dal rosa al porpora con colore della polpa giallastro.




Foto 5. Bulbilli: taglia e colore tunica.



Foto 6. Colorazione porpora della tunica dei bulbilli.

L'epoca di maturazione commerciale dei bulbi è tardiva (in genere sono raccolti nel mese di giugno) mentre la fine della dormienza dei bulbilli nel bulbo è media: mantengono le loro caratteristiche, se ben conservati, fino al mese di febbraio.

Nell'ambito del Programma Operativo Sementiero della Regione Lazio, è stata effettuata una prova di caratterizzazione morfo-fisiologica delle varietà locali di aglio iscritte al Registro Volontario Regionale (anno 2009-2010) presso l'ASD di Arsiál in Alvito (FR).

Il confronto ha interessato accessioni di aglio appartenenti alle seguenti varietà locali:

- 10 accessioni di **Aglio rosso di Castelliri** (FR);
- 2 accessioni dell'**Aglio Rosso di Proceno** (VT);
- 2 accessioni di aglio **Rosso di Sulmona** (AQ).

L'aglio Rosso di Sulmona è stato scelto come testimone in quanto rappresenta l'unica varietà di aglio "rosso" iscritta al Catalogo Comune delle varietà vegetali di specie di ortaggi (D.M. 26/11/2009).

La prova è stata condotta con uno schema di campo a blocchi randomizzati a 2 repliche: i bulbilli sono stati impiantati su 2 file per un totale di 30 piante per parcella.

I descrittori utilizzati per la caratterizzazione sono quelli definiti dalle Linee guida del Piano Nazionale Biodiversità Agricola nella scheda specie-specifica dell'*Allium sativum* (Mipaaf, 2012) e vengono denominati con il codice di GIBA 1-34. I risultati della prova di caratterizzazione sono riportati nella scheda morfologica che segue e per ogni carattere è definito un livello di espressione.

Le attività del Programma Operativo Sementiero, svolte sotto il coordinamento della Direzione Regionale Agricoltura, sono state realizzate da ARSIAL, in collaborazione con l'ex-ENSE (oggi INRAN, Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione) e con la direzione scientifica del Programma affidata a qualificati esperti del settore.



Foto 7. Campo sperimentale presso l'ASD ARSIAL di Alvito (marzo 2010).



Foto 8. Particolare dello scapo florale emesso da piante di aglio in prova (luglio 2010).

Descrizione morfologica dettagliata

Le accessioni prese in esame per la caratterizzazione morfologica dell'Aglio rosso di Castelliri sono rappresentate da: VE-0153, VE-0155, VE-0156, VE-0310, VE-0311, VE-0313, VE-0314, VE-0315, VE-0316, VE-0322. Nella scheda sono riportati tutti i caratteri (GIBA) esaminati con il relativo grado di espressione.

CODICE descrittore	CARATTERE	ESPRESSIONE	VALORE
2 GIBA *	FOGLIAME: portamento	da eretto a semieretto	
3 GIBA *	FOGLIA: colore verde	medio	
10 GIBA *	FALSO STELO: scapo florale	presente	
11 GIBA	SCAPO FIORALE: curvatura	assente	
12 GIBA	SCAPO FIORALE: lunghezza	lungo	
13 GIBA	SCAPO FIORALE: bulbilli	assenti	
14 GIBA *	BULBO: taglia	medio - grande	5,7 cm (media)
15 GIBA *	BULBO: forma in sezione longitudinale	ellittica trasversale larga ellittica stretta	91% 9%
16 GIBA	BULBO: forma in sezione trasversale	tondeggiante ellittica	97% 3%
18 GIBA	BULBO: posizione del dico della radice, girello	protuberante appiattito	93% 7%
19 GIBA	BULBO: forma della base	arotondata appiattita depressa	62% 37% 1%
20 GIBA	BULBO: compattezza dei bulbilli	compatti medi laschi	63% 22% 15%
21 GIBA *	BULBO: colore di fondo delle tuniche esterne secche	bianco bianco-giallastro	97% 3%
22 GIBA	BULBO: striature antocianiche delle tuniche esterne secche	presenti	100%
23 GIBA	BULBO: aderenza delle tuniche esterne secche	forte media	92% 8%
25 GIBA	BULBO: numero di bulbilli	medio - alto	13,8 (media)
26 GIBA	BULBO: distribuzione dei bulbilli	radiale	100%
27 GIBA *	BULBO: bulbilli esterni	assenti presenti	96% 4%
28 GIBA *	BULBILLO: taglia	medio grande piccolo	64% 26% 10%
29 GIBA *	BULBILLO: colore della tunica	porpora bruno rosa crema	92,7% 3,4% 2,9% 1,0%
30 GIBA	BULBILLO: intensità colore della tunica	forte media debole	70% 21% 9%
31 GIBA	BULBILLO: striature antocianiche della tunica	presenti assenti	99% 1%
32 GIBA *	BULBILLO: colore della polpa	giallastro	100%
33 GIBA *	EPOCA DI MATURAZIONE COMMERCIALE	tardiva	
34 GIBA *	FINE DELLA DORMIENZA DEI BULBILLI NEL BULBO	media	

La descrizione dei caratteri in grassetto e indicati *, è obbligatoria ai fini dell'iscrizione al Catalogo delle "varietà da conservazione" (Mipaaf, 2012).

Le accessioni in prova per i 2 caratteri quantitativi taglia del bulbo e numero di bulbilli, hanno mostrato un'ampia variabilità (da un minimo di 4,3 cm a 7,1 cm per la taglia, e da 8 a 18 bulbilli per bulbo) che non permette di distinguere l'Aglio rosso di Castelliri dagli altri agli "rossi" ma evidenzia l'eterogeneità presente e tipica delle varietà locali.

Descrizione agronomica

Preparazione del terreno

L'aglio è una coltura da rinnovo sarchiata che apre la rotazione. I cereali autunno-vernini rappresentano la precessione più frequente. Gli agricoltori di Castelliri sono molto attenti ad inserire questa coltura in ampie rotazioni infatti la coltivano sullo stesso terreno non prima di 3-4 anni per evitare gli attacchi di crittogame (ruggini, marciume dei bulbi e batteriosi) e l'attacco di alcuni fitofagi, come i nematodi e la mosca (*Suillia univitata*).

La preparazione del terreno inizia con l'aratura nel periodo estivo, seguita poi da interventi che assicurano l'amminutamento del terreno. Generalmente non si interra letame nell'anno di impianto perché favorisce lo sviluppo di malattie fungine, solitamente si effettua una concimazione di fondo che apporta circa di 120 unità fertilizzanti di potassio e 110 unità fertilizzanti di fosforo per ettaro.

Impianto

I bulbi prima della semina devono essere separati nei bulbilli che li costituiscono con l'accortezza di compiere questa operazione solo poco prima dell'impianto in quanto i singoli bulbilli si conservano male. La separazione detta "sgranatura" si esegue a mano, e permette di eliminare i bulbilli caratterizzati da dimensioni insufficienti, marcescenza e lesioni. I bulbilli così ottenuti sono quelli fenotipicamente migliori che vengono posti nel terreno nel periodo che va da metà novembre a tutto gennaio, solo in casi eccezionali, s'impiantano nel periodo di marzo-aprile. L'impianto si esegue aprendo prima dei solchi con un piccolo assolcatore oppure praticando con dei pioli dei fori poco profondi nel terreno, e poi deponendo i bulbilli. Gli agricoltori hanno la cura di posizionarli a circa 3-4 cm di profondità e con l'apice rivolto verso l'alto al fine di favorire la rapida emergenza del germoglio e una ridotta percentuale di bulbi deformati. Se gli spicchi sono depositi orizzontalmente non si hanno decurtazioni produttive, mentre se l'apice è rivolto verso il basso l'emergenza viene ritardata, le piante sono stentate e la quasi totalità dei bulbi prodotti è deformata.

Il sesto d'impianto adottato dalle aziende produttrici varia tra le file da 25 a 45 cm e lungo la fila da 10 a 15 cm; la densità d'impianto può variare quindi da 15 a 40 bulbilli al metro quadrato.

Concimazioni, controllo infestanti e malattie

Per limitare l'accrescimento delle infestanti nel periodo che va da fine febbraio a maggio, si eseguono due tre passaggi con motocoltivatore, in modo da rompere la crosta superficiale del terreno distruggendo le infestanti. In alternativa al controllo meccanico alcune aziende eseguono il controllo chimico utilizzando i principi attivi registrati sulla coltura. In particolare alcune aziende utilizzano antigeminelli in pre-emergenza e solo in alcuni casi erbicidi selettivi in post-emergenza.

Sempre in questo periodo si eseguono le concimazioni di copertura con azoto per un totale di circa 150 unità fertilizzanti. La prima concimazione si effettua generalmente a marzo e le due successive a cadenza mensile. Inoltre all'occorrenza, soprattutto nel periodo di aprile - maggio, vengono eseguiti trattamenti fitosanitari con prodotti a base di rame, per il controllo di malattie fungine che attaccano la pianta di aglio in piena fase di accrescimento del bulbo (Ciancolini, 2008; Parrano, 2009).

Starlatura

In maggio viene eseguita la "starlatura" operazione esclusivamente manuale con la quale si sfila in più volte lo scapo florale o tallo "cazzarieglie". Essa si esegue in tarda mattinata, all'innalzarsi della temperatura, e ha lo scopo di favorire l'ingrossamento dei bulbi, ma soprattutto permette che la pianta, dopo la raccolta, possa essere intrecciata. Lo scapo florale appena raccolto viene utilizzato fresco (nella preparazione di frittate) ma soprattutto trasformato (talli sott'olio e crema di tallo).

Raccolta

L'aglio giunge a maturazione ed è pronto per essere raccolto quando le foglie sono gialle o secche nel loro terzo superiore e iniziano a piegarsi sul terreno. Se si raccoglie troppo precocemente le tuniche del bulbo si seccano male, mentre se si ritarda i bulbi sono spesso invasi da organismi saprofiti che conferiscono loro un colore nerastro. Il momento ottimale cade di solito dal 1 al 15 giugno. Le piante vengono estirpate manualmente con l'ausilio di vanga e zappa, o meccanicamente con piccole trattrici e assolcatori. Le produzioni ottenibili con la varietà locale Aglio rosso di Castelliri si attestano sulle 7-8 tonnellate ad ettaro a seconda dell'andamento stagionale, spesso la carenza di acqua nei mesi di aprile - maggio è il fattore limitante di questa bulbosa.


Lavorazione in trecce

Dopo l'estirpazione le piante vengono lasciate per 4-5 giorni ad asciugare sul terreno. Vengono sovrapposte in 2-3 strati in modo che le foglie di uno strato coprano le teste del precedente, l'ultimo strato, viene coperto con erbe naturali. Le piante essiccate vengono raggruppate in mazzi da 25-50 teste ed appese in ambienti asciutti e ventilati per almeno un mese. Le piante conservate e pronte per essere intrecciate, devono essere prese durante le prime ore del mattino e sottoposte ad una leggera bagnatura, per evitare che si frantumino alla presa. Le code (foglie) delle piante da intrecciare, vengono lasciate a mollo in acqua per un'intera nottata. Le code bagnate vengono intrecciate manualmente. Ogni treccia varia da 10 a 50 teste di aglio. Le trecce vengono lasciate asciugare per 1-2 giorni in ambienti ventilati. Successivamente vengono tagliate le radichette dei bulbi e le foglie ingiallite. Dopo tutte queste operazioni eseguite manualmente l'Aglio Rosso di Castelliri è pronto per essere commercializzato, oggi oltre alle bellissime trecce che gli agricoltori continuano a confezionare, l'aglio viene venduto in bulbi calibrati in rete. L'Aglio Rosso di Castelliri è iscritto all'elenco dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali del MIPAAF (ARSIAL database).

Cenni storici, origini, diffusione

Il paese di Castelliri si trova in provincia di Frosinone (precisamente a 21 Km da Frosinone) è situato su un colle (261 metri slm) che sovrasta la Valle del Liri con alle spalle i monti Ernici. Il paese è diviso in due parti, una arroccata sulla collina l'altra estesa in pianura loc. Piana. Confina a nord con il comune di Sora, ad est con Isola del Liri, a sud con Arpino e a sud ovest con Monte San Giovanni Campano. La denominazione è cambiata più volte nel corso della storia. Nel medioevo, sulle rovine di un insediamento preesistente, fu ricostruito un modesto castello, che ci è stato tramandato dalle fonti con il nome di Castelluccio. Ricompreso nel ducato di Sora nel 1579 passò ai Boncompagni e prese il nome do Castelluccio di Boncompagni.

Demographic evolution



Data from ISTAT

Durante l'unità d'Italia, nel 1862, con Regio Decreto n. 1078, assunse la denominazione di Castelluccio di Sora, contava 1640 abitanti, un ospedale ed una banca agraria. Successivamente con Regio Decreto n. 4482 del 1878 fu autorizzato a chiamarsi Castelliri. Nel 1927 con decreto n. 1, Castelliri, come tutte le terre della media valle del Liri e della val Comino, appartenute al Circondario di Sora (ex Regno di Napoli), fu annesso alla nascente provincia di Frosinone.

Nel territorio del comune di Castelliri viene prodotto l'Aglio Rosso. Oggi si produce e si consuma prevalentemente per uso domestico ed il commercio è limitato ai comuni ricadenti nell'areale dell'ex circondario di Sora. Anticamente essendo Castelliri comune del Circondario di Sora in provincia di Terra di lavoro del Regno di Napoli le direttrici del commercio dell'aglio raggiungevano più facilmente la capitale del regno Napoli.

Dalla "Statistica del Regno di Napoli nel 1811", Terra di Lavoro, VII *Agricoltura e suoi prodotti* pag. 446: "Fra le cepacee coltiviamo: l'aglio (*allium sativum*), il porro (*allium porrum*), la cipolla (*allium coepa*) di cui abbiamo molte varietà ...", pag. 447: "Noi abbiamo in provincia moggia 8.267 coltivate a piante puramente ortensi. I luoghi dove è meglio inteso questo ramo di coltura sono al nord Sora e Venafro: gli ortaggi di Sora servono al consumo di tutti i circondari montuosi di quel distretto ...".

I produttori dell'Aglio rosso di Castelliri oltre alla vendita diretta in azienda sono presenti in alcuni mercati della zona come quello di Casamari e di Sora. Il 10 ed il 21 settembre di ogni anno a Casamari presso l'Abbazia si svolge una fiera storica dove già da molto tempo una parte della manifestazione è dedicata all'aglio ed alla cipolla".

Da "L'Economia Agraria e l'Agricoltura nel Circondario di frosinone", del dott. Giovanni del Nero, Veroli Tip. Reali 1907, cap. Piante ortensi "La cicoria non si coltiva ma si utilizza quella che nasce spontanea sui terreni; così come gli asparagi. Importanza minore hanno i sedani, i finocchi, gli agli e le cipolle ...".

Ricorda Armando di Carlo uno dei produttori storici dell'Aglio rosso di Castelliri: "20/30 anni fa si andava alla fiera di Casamari dalla sera prima e lì venivano i commercianti di Roma e di Albano a comprare l'aglio". Ricorda Pierina Pessia: "Vendevano l'aglio a Veroli, poi i negozianti venivano qui a Castelliri a comprarli; ora vanno al mercato a Isola Liri". Ricorda Marcello Venditti, presidente dell'Associazione Aglio rosso di Castelliri: "Negli anni '70 mio padre commercializzava 50 q.li di aglio con i commercianti di Sulmona e l'aglio veniva portato anche in alta Italia, venduto a 7/8 mila lire al Kg, e a Filettino dove passavano i romani che andavano alle terme di Fiuggi".



Foto 9. Lavorazione dell'Aglio Rosso di Castelliri, genitori di Silvio D'Arpino.



Foto 10. Banco di aglio alla fiera di Casamari, Veroli (FR), settembre 2009.

Ricorda Domenico Natalizia: "Prima della guerra venivano i napoletani da Afragola a Isola Liri e raccoglievano in giro l'aglio, venivano fatte grandi cataste che poi venivano portate con i camion a Napoli ... tutte le famiglie di Castelliri avevano l'aglio. Il nonno materno coltivava aglio, cipolle, cocomeri e meloni in un piccolo appezzamento e con queste colture riusciva a vivere bene".

E' usanza riprodurre l'aglio in azienda.

Ricorda Domenico Natalizia: "L'aglio è in produzione da sempre, riseminato con materiale aziendale". Ricorda Attilio Pessia e M. Pia Padula: "L'aglio rosso veniva coltivato e venduto ai commercianti anche dai miei genitori, ora si coltiva solo per uso domestico". Ancora Pierina Pessia: "L'aglio rosso veniva coltivato già dai miei suoceri con semi di produzione aziendale, allora non si compravano i semi".



Foto 11. Talli di Aglio rosso di Castelliri conservati sotto olio (Cazzarieglie).

Origine e diversità

Mimmo (Domenico Natalizia) ha seminato una fila di aglio Sulmona per verificare le eventuali differenze, se è una questione di terreno o di qualità poichè da un confronto della morfologia della pianta i due tipi di aglio sono simili. Secondo Mimmo: *"C'è una differenza nel profumo: il bulbo del Sulmona è più forte da crudo e meno da cotto, mentre quello di Castelliri è più dolce fresco e più piccante cotto". "Questo aglio è stato coltivato anche in una zona prima di Cassino, ma non aveva l'aroma come quello coltivato qui". "Si scambia anche il seme ma lo scambio vero avviene per cambiare la terra non si cambia il seme, il seme è sempre lo stesso, non si cambia il seme si cambia la terra". "Se noi prendiamo quello (il seme) di qua e lo coltiviamo in montagna è un'altra cosa, come il contrario, perché si cambia terra". "Questo è l'aglio che si produce qui in questa zona ma certe volte la stagione ci fa una forma ed altre volte ci fa un'altra forma a seconda della stagione. Certe volte esce bianco e il contadino dice non ci sono riuscito ma non dipende dal contadino ma dalla stagione".*

Secondo Armando di Carlo: *"E' la stessa varietà del Sulmona, anzi l'aglio di Sulmona proviene da Castelliri".*

I Cazzarieglie

Sempre Domenico Natalizia: *"... a maggio vengono raccolti gli scapi fiorali detti "Cazzarieglie" che vengono conservati sott'olio e mangiati in inverno come contorno. Togliere lo scapo florale consente di far ingrandire la testa".*




Foto 12. Aglio rosso di Castelliri pronto per essere intrecciato.




Foto 13. Conservazione treccie di aglio.

La lavorazione in treccie

La lavorazione in treccie dell'aglio rosso di Castelliri rappresenta per la comunità un momento aggregativo una occasione per stare assieme. Secondo tradizione, esso viene confezionato in treccie formate da diversi bulbi e successivamente appese nelle dispense o locali adibiti all'asciugatura ed alla conservazione del prodotto. Le piante sono sottoposte alla bagnatura in tini di legno, che consiste nell'immersione delle code (foglie) per una notte intera, prima di eseguire l'intrecciatura manuale. Le teste d'aglio non vengono recise dalla pianta, né mondate del ciuffo, ma *"nziertate"* in lunghe treccie.




Foto 14. Treccie di aglio.



Foto 15. Intrecciatura dell'aglio.

Bibliografia e sitografia di riferimento

- ARSIAL, database dei prodotti tipici e tradizionali della regione Lazio
http://www.arsial.it/portalearsial/prd_tipici/Default.asp
- Ciancolini A., 2008. "Confronto agronomico e studio della crescita e delle asportazioni dei nutrienti in aglio (*Allium sativum* L.)". Tesi di laurea presso l'Università degli Studi della Tuscia, anno accademico 2008-2009.
- Del Nero G., 1907. "L'Economia Agraria e l'Agricoltura nel Circondario di Frosinone", Veroli Tip. Reali cap. Piante ortensi.
- EU, Directorate General for Health & Consumers Plant Variety Database
<http://ec.europa.eu/food/plant/propagation/catalogues/database/public/index.cfm?event=homepage>
- Mancini M., 1882. "Monografia del circondario di Sora" in Atti della Giunta per l'inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola, vol. VII provincie di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno. Roma, Forzani, Tipografi del Senato del 1882.
- Mansfeld's World Database of Agriculture and Horticultural Crops "Hanelt, P. & Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research 2001: Mansfeld's Encyclopedia of Agricultural and Horticultural Crops", published by Springer © of the electronic version: IPK Gatersleben
http://mansfeld.ipk-gatersleben.de/pls/htmldb_pgrc/f?p=185:3:88706955958201
- MiPAAF, 2012. "Schede 1-83" allegato alle "Linee guida redatte dal Gruppo Interdisciplinare Biodiversità Agricola (GIBA) costituito dal MiPAAF per la realizzazione della prima fase A del Piano Nazionale Biodiversità Agricola (PNBA)" approvate dal MiPAAF con il titolo "Adozione delle linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ, della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario" (DM MiPAAF del 6 Luglio 2012), pagine: 13-16. <http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9580>
- Parrano L., 2009. "Aspetti agronomici, morfo-fisiologici, virologici e caratterizzazione molecolare di cultivar ed ecotipi di aglio (*Allium sativum* L.) coltivati nel Lazio". Tesi Dottorato di ricerca in ortoflorofrutticoltura XXI ciclo Università degli Studi della Tuscia.
- "Statistica del Regno di Napoli nel 1811", Terra di Lavoro, VII Agricoltura e suoi prodotti.
- Urbano B., 2004. "Castellin profilo storico" Comune di Castelliri, 2004, pag. 214.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Vincenzo D'Orazio

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Alfredo Pane

li,
02 MAG. 2015

La presente deliberazione viene affissa in data odierna all'albo pretorio comunale.

Il Responsabile
f.to Sig.ra Anna Maria Fiorelli

Il Responsabile del Servizio I
F.to Angelo Palombo

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Isola del Liri li,

02 MAG. 2015



Il Responsabile del Servizio I
Angelo Palombo